



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 76 del 07/03/2023 – 20/04/2023 Udienza pubblica del 07/03/2023
Massima n. 1:	Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alle cariche di Direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie - Intervento in giudizio di soggetti privi di potestà legislativa – Inammissibilità Testo E' dichiarato inammissibile l'intervento di soggetti privati nel giudizio di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022, in quanto, come da consolidata giurisprudenza della Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n.13 Parametri costituzionali: Art.81, 97, secondo comma e 117, commi secondo, lett.l), e terzo della Costituzione.
Massima n. 2:	Titolo Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alle cariche di Direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie – Violazione della normativa statale di riferimento – Illegittimità costituzionale. Testo Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 53, della legge



	<p>della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), limitatamente alle parole “o settennale in altri settori”, in riferimento agli articoli 97, secondo comma e 117, terzo comma della Costituzione.</p> <p>La norma censurata ha sostituito il comma 1-bis dell'art. 122 della legge della Regione Siciliana n. n. 2 del 2022 (anch'esso precedentemente impugnato e dichiarato illegittimo con sentenza 155/2022), modificando i requisiti occorrenti per poter essere inseriti nell'elenco regionale degli idonei alle cariche di Direttore amministrativo delle aziende sanitarie, e, nello specifico, innalzando a sette anni l'esperienza richiesta “in settori diversi da quello sanitario”.</p> <p>Anche in questo caso, la Corte Costituzionale ribadisce come la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria debba essere ricondotta alla materia “Tutela della Salute”, di esclusiva competenza statale, coincidente con quella – concorrente – della Regione in materia di “Sanità Pubblica”.</p> <p>Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 502 del 1992 (assunto come norma interposta), costituiscono principi fondamentali in materia di Tutela della salute, e come tali, vincolanti rispetto alla potestà legislativa regionale in materia di Sanità pubblica.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 13, comma 53, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13</p> <p>Parametri costituzionali: Articoli 97, secondo comma e 117, terzo comma della Costituzione; Art. 17, primo comma, lett. b) e c), dello Statuto della regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 502 del 1992.</p>
Massima n.3	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Trasferimenti extrabudget in favore di soggetti privati convenzionati con il SSR – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>La norma censurata prevede che per l'anno 2022, i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il SSR siano calcolati sul consolidato dell'anno 2019.</p> <p>La disposizione impugnata reca una formula talmente ampia da ricomprendere la corresponsione alle strutture private convenzionate di qualsiasi tipo di somma ulteriore rispetto a quelle preventivamente concordate.</p>



	<p>Ciò si pone in contrasto con il principio della programmazione della spesa sanitaria sancito dall'art. 8-quinques del d.lgs. n. 502 del 1992, finalizzato a contemperare il contenimento da questa significativa voce di spesa pubblica con l'esigenza di assicurare i livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale. Principio, questo, che va ascritto alla categoria dei principi che, nella materia di coordinamento della finanza pubblica, vincolano anche le autonomie speciali (Cfr. sentenze n. 201/22, n. 44/21, n. 273,130 e 78 del 2020).</p>
	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13</p> <p>Parametri costituzionali Articoli 97, secondo comma e 117, terzo comma della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 8-quinques del d.lgs. n. 502 del 1992,</p>
Massima n.4	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Strutture pubbliche e private accreditate - Raggiungimento di standard organizzativi anche mediante costituzione di reti di impresa - Insufficiente motivazione - Inammissibilità</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, primo periodo, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il ricorrente, pur individuando la normativa statale interposta (l'art. 29, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito), recante il principio fondamentale della materia concorrente “Tutela della Salute” con cui contrasterebbe la disposizione regionale impugnata, non precisa le ragioni di tale contrasto, limitandosi ad una generica censura consistente nella “mancata chiarezza” della norma regionale impugnata. Ciò comporta, come da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'inammissibilità della questione.</p>
	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 55, primo periodo, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p>



	<p>Altri parametri e norme interposte Art. 29, comma 1 del d.l. n. 73 del 2021, come convertito.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la stessa sentenza vedere anche nelle categorie Impiego pubblico e Bilancio e contabilità pubblica.

Redattore: d.ssa Maria Laura Nantista

Visto:

Firmato : Avv. Bologna



*Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it*